

# La riforma dei mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione e la revocazione

*Torino, 24 novembre 2022*

Prof. ssa Elena D'Alessandro

Università di Torino

## D. lgs.10 ottobre 2022, n. 149 Relazione tecnica

*L'intervento del Governo è stato diretto a **razionalizzare** i procedimenti dinanzi alla Suprema Corte, **riducendone i tempi di durata** e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti.*

# Ma...

## Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia

**Art. 473-bis.24 c.p.c.** (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti).

*Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.*

*È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.*

*Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.*

*Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.*

*Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.*

**Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.**


## 5 azioni:

1. **Modifiche al contenuto del ricorso per cassazione («chiarezza e sinteticità») + adattamenti processo telematico 30 giugno 2023**
2. **Unificazione dei riti camerale** attraverso la soppressione della VI sezione civ.; la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici ed il mantenimento della disciplina di cui all'art. 380 *bis* c.p.c., con deposito immediato in cancelleria dell'ordinanza succintamente motivata; **dal 1° gennaio 2023**
3. Previsione di un **procedimento camerale accelerato** per la dichiarazione di **inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza dal 1° gennaio 2023**
4. Introduzione del **rinvio pregiudiziale in Cassazione** (art. 363-*bis*) **30 giugno 2023**
5. **Introduzione di una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli (art. 391-*quater*) 30 giugno 2023**

# 1. Contenuto del ricorso per cassazione

L'art. 1, comma 9, lett. a) della legge delega 26 novembre 2021, n. 206 prevedeva che il ricorso dovesse contenere «la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione».

In attuazione di tale principio di delega, l'art. 3, comma 27 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, apporta modifiche agli artt. **366**, 369, **370**, **371** e 372 c.p.c.

Capo III - Del ricorso per cassazione Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi	
<b>Art. 360</b> <i>Sentenze impugnabili e motivi di ricorso</i>	
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.	<i>Identico</i>
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.	<i>Identico</i>
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.	<i>Identico</i>
	<b>Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma.</b>
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.	Le disposizioni di cui al primo, <b>al terzo e al quarto</b> comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

## Cass. civ., VI sez., ord. 9 marzo 2022, n. 7724

*Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.*



# 1. Contenuto del ricorso per cassazione

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

<b>Art. 366</b> <i>Contenuto del ricorso</i>	
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;	<i>Identico</i>
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;	<b>3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;</b>
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;	<b>4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;</b>
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;	<i>Identico</i>
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.	<b>6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi.</b>
<b>Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.</b>	<i>Soppresso</i>
Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.	<i>Identico</i>
<b>Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma</b>	<i>Soppresso</i>






## Relazione illustrativa

A questa disposizione va correlato l'art. 369, n. 4, non modificato, secondo cui in sede di deposito del ricorso devono essere prodotti gli atti e i documenti su cui esso si fonda. Il legislatore delegato ha mirato così a chiarire che **ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente e che il contenuto di detto documento deve essere richiamato** nel motivo, ai fini della sua comprensibilità. In tal modo, il **ricorrente è messo in condizione di cogliere l'onere di evidenziare il contenuto dell'atto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini.**

## Deposito del ricorso

<b>Art. 369</b> <i>Deposito del ricorso</i>	
<p>Il ricorso deve essere depositato <b>nella cancelleria della corte</b>, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.</p>	<p>Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.</p>
<p>Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio;</li> <li>2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;</li> <li>3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;</li> <li>4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</li> </ol>	<p><i>Identico</i></p>
<p><b>Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>



Art. 1, comma 16, lett. a), della l. n. 206 del 2021  
 «è necessario che nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione «il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, o anche mediante altri mezzi tecnologici».



## Deposito del controricorso

Art. 370 <i>Controricorso</i>	
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.	La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso <b>da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione</b> del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.
Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.	<i>Identico</i>
Il controricorso è depositato <b>nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione</b> , insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.	Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.



Art. 371 <i>Ricorso incidentale</i>	
La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.	<i>Identico</i>
La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, <b>con atto notificato al ricorrente principale</b> e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.	La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale <b>con atto depositato</b> nel termine di quaranta giorni dalla notificazione e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni	<i>Identico</i>



## Trattazione del ricorso

Art. 375. Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza **quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'art. 391-quater**. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

- 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
- 1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso;
- 4) **pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma.**
- 4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;
- 4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma;
- 4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.

## 2. Unificazione dei riti camerale

Unificazione dei riti camerale disciplinati dagli artt. 380 *bis* e 380 *bis.1* c.p.c., attualmente utilizzati per la trattazione delle adunanze, rispettivamente, dinanzi alla sesta sezione e alle sezioni semplici, attraverso:

- a) la soppressione della VI sez. civ. e lo spostamento della «relativa competenza» dinanzi alle sezioni semplici;
- b) il venir meno del procedimento camerale utilizzato davanti alla sesta sezione, come attualmente disciplinato dall'art. 380 *bis* c.p.c..



## 2. Unificazione dei riti camerale

Art. 380-bis.1	
<i>Procedimento per la decisione in camera di consiglio <b>dinanzi alla sezione semplice.</b></i>	<i>Procedimento per la decisione in camera di Consiglio</i>
Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice <b>ai sensi dell'articolo 375, secondo comma</b> , è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare <b>in cancelleria</b> le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza <b>in camera di consiglio</b> . <b>In camera di consiglio</b> la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.	Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi <b>alle sezioni unite o alla sezione semplice</b> è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno <b>sessanta</b> giorni prima. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro <b>sintetiche</b> memorie <b>illustrative</b> non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.
	<b>L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.</b>

Il procedimento in camera di consiglio, disciplinato dall'art. 380 *bis*.1 c.p.c. troverà applicazione anche per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e competenza. Il legislatore delegato è, infatti, intervenuto a modificare anche l'art. 380 *ter* c.p.c., nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione.

A tal fine, è stato, quindi, modificato il primo comma e sono stati soppressi il



Università di Torino  
Dipartimento di Giurisprudenza





### 3. Previsione di un procedimento camerale accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza

<b>Art. 380 bis</b>	
<i>Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso</i>	<i>Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati</i>
Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.	Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una <b>sintetica</b> proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.	<b>Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione.</b> In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.	Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1, e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica <b>il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.</b>

#### Relazione illustrativa

la richiesta di decisione da parte del Collegio deve essere sottoscritta dalla parte e dal suo difensore,

## 4. Introduzione del rinvio pregiudiziale in Cassazione (art. 363-bis)

Il **giudice di merito** può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) la questione è **necessaria** alla definizione anche parziale del giudizio e **non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione**;
- 2) la questione presenta **gravi difficoltà interpretative**;
- 3) la questione è **suscettibile di porsi in numerosi giudizi**.

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma **reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili**. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti.

Il **procedimento è sospeso** dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

#### 4. Introduzione del rinvio pregiudiziale in Cassazione (art. 363-bis)

Il **primo presidente**, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, **pronuncia in pubblica udienza**, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

**Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.**

**5. Introduzione di una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli (art. 391-*quater*)**

Art. 362 c.p.c.

[....]

Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-*quater*, quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

## **5. Introduzione di una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli (art. 391-*quater*)**

Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un **diritto di stato della persona**;
- 2) l'**equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.**

Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l'articolo 391-ter, comma secondo.

**L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.**

**5. Introduzione di una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli (art. 391-*quater*)**

Art. 397.

Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

**Nei casi di cui all'articolo 391-*quater*, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione**